

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 000542 DEL 22 MAR. 2022

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella forma di RDO MePA per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature sanitarie, necessarie per le varie strutture dell'ASL Roma 5. Importo a base d'asta € 207.000,00 oltre IVA.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)Filippo Coirodata 22 MAR. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Bruno Velia

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)Bruno Veliadata 22 MAR 2022

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Registrazione n. 2022/249.00416 del 03-03-2022

Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità (Dr. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

L'estensore

Sig.ra Giulia De Notaristefani

Giulia De Notaristefani

Il Direttore U.O.C. Appalti e Contratti

Dott. Mario Petrucci

Mario Petrucci

La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine

Da n. 8 allegati composti da un totale di n. 53 pagine

PROPOSTA

Il Direttore UOC Appalti e Contratti, riferisce al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Premesso che con Deliberazione n. 933 del 19.07.2019, modificata con Deliberazione n. 1126 del 10.09.2019 è stato adottato l'atto di diritto privato, che delibera e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17.10.2019";

Che sono pervenute da parte delle varie strutture dell'ASL Roma 5, presso questa UOC Appalti e Contratti, diverse mail, conservate agli atti del presente provvedimento, con le quali si richiede l'acquisto di Arredi ed Attrezzature sanitarie varie, meglio riepilogati nell'Allegato "A" – Lotto 1 - Lotto 2 e Lotto 3 -, indispensabili per il funzionamento delle strutture assistenziali di questa ASL;

Preso atto delle caratteristiche tecniche degli arredi sanitari richiesti, di cui all'allegato "A" allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, trasmesse dalle sopracitate Strutture Ospedaliere;

Rilevato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), non risultano ad oggi in essere Convenzioni attive per la fornitura degli arredi ed attrezzature con le caratteristiche di che trattasi, mentre è possibile attivare una procedura di gara nella forma di RdO MePA, suddivisa in 3 Lotti (Allegato A), invitando i fornitori iscritti nel relativo bando MePA;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di dover procedere all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), suddivisa in 3 Lotti, in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i. e del DPR 04 aprile 2012 n. 101, per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature Sanitarie varie, da destinare alle diverse strutture assistenziali della ASL Roma 5, per un importo a base d'asta di € 207.000,00 oltre IVA 22%, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. invitando le ditte iscritte al relativo Bando MePA.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di autorizzare l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), suddivisa in 3 Lotti, in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i. e del DPR 04 aprile 2012 n. 101, per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature Sanitarie varie, da destinare alle diverse strutture assistenziali della ASL Roma 5, per un importo a base d'asta di € 207.000,00 oltre IVA 22%, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. invitando le ditte iscritte al relativo Bando MePA.
2. di approvare la documentazione di seguito richiamata, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, consistenti in:
 - o Disciplinare di gara;
 - o Quadro Economico;
 - o Patto d'integrità;
 - o Dichiarazione Unica Sostitutiva
 - o Scheda verifica idoneità tecnico professionale;
 - o DCA 247/2019;
 - o Allegato A – (Lotto 1 , Lotto 2, Lotto 3);
 - o Allegato 1 – Attestazione di avvenuto sopralluogo.
3. di dare mandato alla UOC Bilancio e Contabilità di accantonare, ai sensi del regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016 adottato con Deliberazione n. 1740 del 28/12/2020, la somma di € 3.312,00 ex comma 3 dell'art. 113, sul codice conto 202050502 (altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016) e quanto a € 828,00 ex comma 4 dell'art. 113, sul codice conto 202050501 (altri fondi per oneri e spese), a valere sul/sui codice/i conto che verranno identificati

nel provvedimento di aggiudicazione.

4. di demandare a successivo atto la ripartizione dell'incasso di cui sopra tra il personale coinvolto nella presente procedura di gara, secondo le modalità previste dal richiamato regolamento d'attuazione.
5. di dare atto che, con il provvedimento di affidamento verrà nominato il DEC.
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 22 MAR 2022

Parere Favorevole
Data 22 MAR 2022

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro


Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

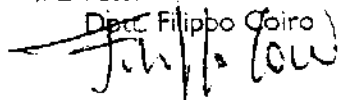
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

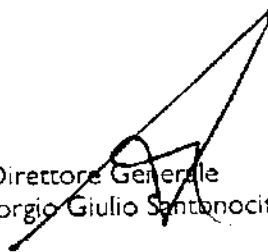
Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



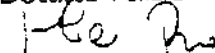
Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



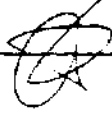
PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : 22 MAR 2022

Il Direttore degli Affari Generali e Legali
(Avv.to Claudia Borzi)

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore degli Affari Generali e Legali
(Avv.to Claudia Borzi)

Tivoli, _____



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
ROMA 5**



**REGIONE
LAZIO**

RDO MEPA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, CON AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE SANITARIE VARIE OCCORRENTI ALLA VARIE STRUTTURE DELL'ASL ROMA 5.

Disciplinare di gara

SOMMARIO

- Art. 1 (Oggetto Dell'Appalto)
- Art. 2 (Requisiti Di Ordine Generale)
- Art. 3 (Requisiti Economici E Finanziari)
- Art. 4 (Documento Di Gara Unico Europeo)
- Art. 5 (Soggetti Ammessi In Forma Singola E Associata E Condizioni Di Partecipazione)
- Art. 6 (Raggruppamenti Di Imprese)
- Art. 7 (Modalità Di Presentazione Offerta E Criteri Di Ammissibilità)
- Art. 8 (Criteri Di Affidamento Dell'Appalto)
- Art. 9 (Cause Di Esclusione)
- Art. 10 (Soccorso Istruttorio)
- Art. 11 (Avalimento)
- Art. 12 (Garanzia Provvisoria E Garanzia Definitiva)
- Art. 13 (Tracciabilità Dei Flussi Finanziari, Fatture E Pagamenti)
- Art. 14 (Penali)
- Art. 15 (Tutela Dei Dati Personali)
- Art. 16 (Controversie)
- Art. 17 (Foro Competente)

Art. 1 (Oggetto dell'Appalto)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di forniture di arredi ed attrezzature sanitarie varie occorrenti alle varie Strutture Sanitarie dell'ASL Roma 5.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Le caratteristiche tecniche delle citate forniture ed attrezzature sanitarie sono rivedibili nell'Allegato A (Lotto 1, Lotto2, Lotto3).

il Codice identificativo della gara (CIG) è:

LOTTO 1 - 90874923A2 - Importo a base d'asta € 109.000,00 oltre IVA

LOTTO 2 - 91090154F9 - Importo a base d'asta € 49.000,00 oltre IVA.

LOTTO 3 - 9125408CE5 - Importo a base d'asta € 49.000, oltre IVA.

Importo complessivo a base d'asta è pari ad € 207.000,00 oltre IVA.

Art. 2 (Requisiti di ordine generale)

I concorrenti dovranno:

- 2.1.1 dichiarare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 50 del 2016, attraverso presentazione di dichiarazione unica sostitutiva, allegata in fac-simile
- 2.1.2 provare l'iscrizione, per attività inerenti la fornitura oggetto di gara, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. I dati dell'iscrizione dovranno essere inseriti nel – DGUE Parte IV “Criteri di selezione”, Sezione A “Idoneità”, lett. I);
- 2.1.3 possedere, nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero, in alternativa, prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima);
- 2.1.4 Tutti i predetti requisiti, in caso di associazioni temporanee d'impresa o consorzi ordinari (costituiti o da costituirsi), dovranno essere riferiti a ciascuno dei soggetti costituenti l'associazione o il consorzio ordinario. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 45 del D.Lgs 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Art. 3 (Requisiti Economici e Finanziari)

- 3.1 Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della UE (nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese); Le dichiarazioni bancarie devono essere prodotte in copia di copia conforme all'originale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (la copia deve essere accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
- 3.2 Indicazione, sul D.G.U.E., in formato elettronico, delle principali forniture effettuate negli anni 2018, 2019, 2020 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e/o privati.

- 3.3 Ai sensi dell'articolo 86 , comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante

Art. 4 (Documento di Gara Unico Europeo)

- 4.1 Ai sensi dell'art. 85 del Codice i concorrenti DEVONO attestare il possesso dei requisiti generali attraverso una dichiarazione redatta in conformità al modello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Rivendibile al seguente indirizzo:
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>
- 4.2 Il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, quindi allegato all'offerta.
- 4.3 Il concorrente dovrà compilare le parti II, III, IV e VI) del DGUE; qualora determinati campi non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, il concorrente ha la facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo "vedasi allegato n. ..."
- 4.4 In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (lettere d), e), f), g) dell'art. 45 comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice medesimo) tale documento deve essere reso da ciascuna società facente parte dell'operatore economico.

Art. 5 (Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione)

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti. In particolare:

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale;

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata , indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le reti di imprese di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, dovranno rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara , ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune , mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b) , c) ovvero da una sub-associazione , nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) , tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo della mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 (Raggruppamenti di Imprese)

Ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019, sono ammesse a partecipare alla gara di cui trattasi, raggruppamenti temporanei di imprese. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Salvo quanto disposto all' articolo 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. In caso di raggruppamenti di Imprese la documentazione richiesta nel bando di gara deve essere presentata da ogni Impresa, laddove specificato.

Art. 7 (Modalità di presentazione Offerta e Criteri di Ammissibilità)

L'offerta dovrà essere presentata tramite il portale del MePA attraverso offerta in risposta alla RdO, deve indicare il costo onnicomprensivo per la fornitura di che trattasi. In caso di offerta anomala troverà applicazione l'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'offerta dovrà avere validità per 240 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta stessa.

L'offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito riportata che dovrà essere restituita firmata digitalmente per totale accettazione:

- 7.1.1 Dichiarazione di accettazione incondizionata del presente disciplinare di gara completo dei relativi allegati;
- 7.1.2 Dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 80, comma 1) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;
- 7.1.3 Patto d'Integrità;
- 7.1.4 Scheda verifica idoneità tecnico – professionale Art. 26 D. Lgs. 81/08;
- 7.1.5 Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, commi 6, del D.Lgs n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - a. il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b. l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 7.1.6 Dichiarazione dell'adesione, per l'emissione delle fatture al Sistema Pagamenti della Regione Lazio, alla disciplina uniforme prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato e integrato dal DCA n. 32 del 30.01.2017. A tal proposito, dovrà provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale approvato con DCAU00247 del 02/07/2019, debitamente firmato dal legale rappresentante, per accettazione espressa del contenuto della suddetta disciplina uniforme;
- 7.1.7 Attestazione di avvenuto sopralluogo (ALLEGATO I).
- 7.1.8 DGUE, come previsto nell'art. 4 del presente disciplinare.

Documentazione tecnica -

Le schede tecniche di sicurezza, contenenti la descrizione tecnica di ogni singolo prodotto offerto con l'indicazione del riferimento del singolo prodotto e riportando altresì il codice e la denominazione dell'Azienda produttrice. Le schede tecniche devono essere corredate di apposita dichiarazione circa la corrispondenza a quanto richiesto nell'Allegato A

Gli arredi offerti devono rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 22 Febbraio 2011 e s.m.i. "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di Arredi".

Tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono appartenere alla stessa linea.

Art. 7.2.1 Consegna

L'attività di consegna degli arredi si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, e successivo suo smaltimento, trasporto, facchinaggio, consegna al piano nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria nelle ordinativi di fornitura, eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente, montaggio installazione a regola d'arte, collaudo dei beni forniti.

Il fornitore deve concordare con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del P.O. di riferimento dell'Azienda stessa, la data di consegna. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dall'Azienda, in tempo utile per la consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, che deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Durante le operazioni di consegna e montaggio, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombrare ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

All'atto della consegna, il Fornitore è tenuto a consegnare copia dei certificati di omologazione e di conformità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8 (Criteri di Affidamento dell'Appalto)

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 (Cause di esclusione)

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con L. 14/06/2019 n. 55.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.165 del 2001.

Art. 10 – (Soccorso Istruttorio)

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, può essere sanata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimento in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 11 (Avvalimento)

L'impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, le singole imprese raggruppate, raggruppande o consorziate) può soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo attraverso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016.

In tale caso dovrà produrre la dichiarazione di cui all'Allegato "D" al presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegando il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economici e/o tecnici e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. La società ausiliaria risponderà in solido con il concorrente delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Art. 12 (Garanzia Provvisoria)

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria aziendale.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere, pertanto, attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 13 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari, Fatture e Pagamenti)

Le fatture dovranno essere caricate sul sistema pagamenti della Regione Lazio ed essere intestate all'ASL Roma 5, Via Acquaregna 1/15, 00019 Tivoli (RM) – P.I./C.F. 04733471009 e dovranno riportare gli estremi del c/c (codice IBAN) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale, corrispondente a quanto l'Impresa aggiudicataria aveva comunicato al Committente, prima della stipula del Contratto, nonché il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i.

Per il pagamento delle stesse, come previsto dal DCA U00006 del 02.01.2018, la ditta affidataria dovrà aderire alla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCSS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", così come modificato e integrato dal DCA n. 32 del 30.01.2017 e DCA 247 del 02.07.2019.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate al Committente, il quale non si assume nessuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il Committente provvederà al pagamento di ogni fattura del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, nei termini di legge, previa acquisizione della prevista documentazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti, nonché della documentazione attestante il regolare svolgimento dell'attività.

Qualora da un verifica l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società-cooperativa, e rispetto alle disposizioni degli istituti previdenziali, dei premi contributivi e dei premi obbligatori, il Committente procederà ai sensi

dell'Art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.

Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva di incamerare il deposito cauzionale, posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito dalla fideiussione a norma di legge.

Non è in alcun modo consentita la cessione a terzi dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 14 – (Penali)

L'impresa aggiudicataria è soggetta a penalità quando:

1. Non rispetti il termine finale fissato dalla Stazione appaltante per l'ultimazione della fornitura.
2. Non adempia, o adempia con ritardo, all'obbligo di ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo.
3. Non adempia, o adempia con ritardo alle prescrizioni nel caso di prodotti dichiarati rivedibili durante la fase del collaudo.
4. Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati.
5. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia sui prodotti forniti.
6. Superi il tempo totale di fermo dell'apparecchiatura, stabilito in 10 giorni lavorativi nel corso di un anno solare, per interventi di assistenza correttiva e programmata.

L'ammontare delle penali – fatto salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:

- nel caso previsto al punto 1: penale pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo; rimane salva, comunque, per la Stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi in cui il ritardo superi i 15 giorni;
- nel caso previsto dai punti 2 e 3: penale pari allo 0,5 per mille calcolato sull'importo della fornitura non ritirata;
- nel caso previsto dal punto 4: penale pari a 1 per mille calcolata sull'ammontare della fornitura riscontrata con manchevolezze o deficienze. Resta salvo, comunque, il diritto della Stazione appaltante, nei casi più gravi, di risolvere il contratto;
- nel caso previsto dal punto 5: penale pari a 1 per mille calcolata sull'ammontare della fornitura per ogni giorno di ritardo nell'ipotesi di ritardo superiore le 24 ore;
- nel caso previsto dal punto 6: penale pari a 1 per mille calcolata sull'ammontare della fornitura per ogni giorno di fermo macchina oltre i 10 giorni annuali.

L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà recuperato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'impresa aggiudicataria, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultima non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno recuperate sulla cauzione. Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire tale importo la ditta dovrà versare tale somma entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Resta inteso che per l'applicazione delle penali si farà riferimento al DPR 207/2010, di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Art. 15 (Tutela dei Dati Personali)

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), si provvede all'informativa in materia, facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese saranno raccolti presso la ASL Roma 5 - Via Acquaregna

I/15, 00019 Tivoli (RM), per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente, per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Resta inteso che competono al concorrente i diritti di cui all'Art. 7 del succitato D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 16 (Controversie)

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per quanto non contenuto nel presente Disciplinare di Gara e negli allegati A B e C si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Rup, altrimenti non saranno presi in nessuna considerazione.

Art. 17 (Foro Competente)

Tutte le controversie, insorte in merito all'applicazione, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto, che non dovessero essere composte in maniera bonaria, la competenza è esclusiva del Tribunale di Tivoli.

Il Direttore
UOC Appalti e Contratti
dott. Mario Petrucci

ALLEGATO A - LOTTO 1

RICHIESTA DEL 04/12/2021 DELLA UOC DI MEDICINA D'URTO E TRAUMATOLOGIA			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	
ARMADIO PER FARMACI CON STRUTTURA IN ACCIAIO ED ANTE IN MDF RIVESTITE IN PVC, CERNIERE IN METALLO GIREVOLI A 270°. CONTENITORI STAMPATI IN ABS, SERRATURE E BASAMENTO CON PIEDINI REGOLABILI. MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI IN ACCIAIO VERNICIATO E SERRATURA ANTISCASSO.	1		
SCAFFALATURA IN ACCIAIO VERNICIATO, 5 RIPIANI E BASE CON PIEDINI RIVESTITI. DIMENSIONI : CM 80 X 200 X 30 CIRCA. PER STOCCAGGIO PRESIDI.	4		
SEDIE CON STRUTTURA IN ACCIAIO, IMBOTTITE CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE, PER POSTO LETTO.	12		
SERVITORI PER VITTO CON STRUTTURA IN ACCIAIO, RIPIANO IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE, CON RUOTE.	12		
PARAVENTO PER SEPARAZIONE PAZIENTI A TRE ELEMENTI, TELAIO IN ACCIAIO SU RUOTE CON TELE LAVABILI ED IGNIFUGHE.	1		
SEDIA IMBOTTITA CON STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE, PER PERSONALE.	6		
TAVOLO DA CUCINA CON STRUTTURA IN ACCIAIO E RIPIANO PLASTIFICATO LAVABILE. E SANIFICABILE.	1		
SCRIVANIA, COMPLETA DI CASSETTIERA MOBILE, CON STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA, PIANO DI LAVORO DI COLORE BIANCO, LAVABILE E SANIFICABILE, ANTIGRAFFIO E ANTIMACCHIA, DOTATO DI ANGOLI ARROTONDATI E CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI, MISURE CM 80 X 200. PER SALA REFERTAZIONE	1		
SCRIVANIA, COMPLETA DI CASSETTIERA MOBILE, CON STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA, PIANO DI LAVORO DI COLORE BIANCO, LAVABILE E SANIFICABILE, ANTIGRAFFIO E ANTIMACCHIA, DOTATO DI ANGOLI ARROTONDATI E CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI, MISURE CM 80 X 120. PER SALA REFERTAZIONE.	1		
CASSETTIERE A 5 CASSETTI (STESSA LINEA E COLORE DELLE SCRIVANIE)	2		
SGABELLI ERGONOMICI PER REFERTAZIONE	2		
SCRIVANIA, COMPLETA DI CASSETTIERA MOBILE, STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA, PIANO DI LAVORO DI COLORE BIANCO, LAVABILE E SANIFICABILE, ANTIGRAFFIO E ANTIMACCHIA, DOTATO DI ANGOLI ARROTONDATI E CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI, MISURE CM 160 X 80.	3		
POLTRONE DIRIGENZIALI ERGONOMICHE RECLINABILI CON RUOTE E RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE.	3		
SEDIE CON STRUTTURA IN ACCIAIO, IMBOTTITE CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE	6		
ARMADIETTI SINGOLI PER IL PERSONALE, SU PIEDI, CON STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO.	15		

RICHIESTA DEL 14/12/2021 DELLA UOC DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PAVIA			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	
ARMADIETTI SINGOLI PER IL PERSONALE, SU PIEDI, CON STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO.	4		

RICHIESTA DEL 30/12/2021 DELLA UOC DI NEFROLOGIA E DIEMIA DEL P.O. DI PAVIA			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	
ARMADIO PORTAFARMACI STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA. 2 ANTE, INFERIORI CIECHE, SUPERIORI IN VETRO, CHIUSURA A CHIAVE, STRUTTURA SU PIEDINI, COLORE BIANCO	2		

RICHIESTA DEL 23/02/2022 DELLA UOC DI CARDIOLOGIA (UO) DEL P.O. DI PAVIA			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	
TAVOLO DIM. CM 95 X 95, STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. PIANO REALIZZATO IN MDF E RIVESTITO IN PVC RESISTENTE AI GRAFFI ED AI REAGENTI STANDARD, GAMBE DOTATE DI PIEDINO REGISTRABILE. COLORE AZZURRO.	3		
TAVOLO DIM. CM 80 X 40, STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. PIANO REALIZZATO IN MDF E RIVESTITO IN PVC RESISTENTE AI GRAFFI. COLORE AZZURRO.	1		
TAVOLO SERVITORE SU BASAMENTO CON 4 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO, INSERIBILE NEL COMODINO. STRUTTURA E COLONNA DI SOLLEVAMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO A MOLLA O MEDIANTE POMPA A GAS. PIANO SERVITORE IN POLIPROPILENE ELEVABILE, ESTENSIBILE ED INCLINABILE A LEGGIO.	14		
COMODINO REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE. PIANO SUPERIORE STAMPATO IN ABS ANTIURTO CON BORDO SUI 4 LATI PER CONTENIMENTO LIQUIDI. FRONTALMENTE CASSETTO ED ANTA CON MANGLIE ANTITRAUMA, RIPIANO INTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. PORTABOTTIGLIE ESTERNO CON RINGHIERINO DI CONTENIMENTO. ALLA BASE 4 RUOTE DI CUI 2 BLOCCABILI INDIPENDENTEMENTE. ANELLI PARACOLPI AGLI ANGOLI E FONDO FORATO PER AREAZIONE. COLORE AZZURRO.	14		

SEDIE IN TUBOLARE DI ACCIAIO VERNICIATO NERO OGRIGIO A POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. SEDILE E SCHIENALE IN POLIPROPILENE OMOPOLIMERO IGNIFUGO, SAGOMATO ANATOMICAMENTE, COLORE NERO, IMPILABILE.	20		
ARMADIO A 2 VANI, CIASCUNO DEI QUALI DOTATO DI RIPIANO SUPERIORE, ASTA APPENDIABILI, RIPIANO INFERIORE E 2 CASSETTI INTERNI. STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO, IMPERMEABILIZZATI, FINITURA MELAMINICA. GUARNIZIONI ANTIPOLVERE. FRONTALI COMPLETI DI MANIGLIE DI GOMMA, MORBIDE EPRIVE DI SPIGOLI VIVI, CERNIERE IN ACCIAIO, SERRATURA A CHIAVE. BASE CON GAMBE DI ACCIAIO VERNICIATO CON PIEDINI REGOLABILI. COLORE AZZURRO.	4		
SEDIE DA SCRIVANIA CON BRACCIOLI, ROTELLE E SCHIENALE ALTO. SEDUTA IMBOTTITA CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE, COLORE NERO.	15		

RICHIESTA DEL 24/02/2021 DATA DOCUMENTO: 04/03/2021			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	IMPORTO base d'asta con IVA
ARMADIO A 2 VANI, CIASCUNO DEI QUALI DOTATO DI RIPIANO SUPERIORE, ASTA APPENDIABILI, RIPIANO INFERIORE E 2 CASSETTI INTERNI. STRUTTURA E RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO, IMPERMEABILIZZATI, FINITURA MELAMINICA. GUARNIZIONI ANTIPOLVERE. FRONTALI COMPLETI DI MANIGLIE DI GOMMA, MORBIDE EPRIVE DI SPIGOLI VIVI, CERNIERE IN ACCIAIO, SERRATURA A CHIAVE. BASE CON GAMBE DI ACCIAIO VERNICIATO CON PIEDINI REGOLABILI.	8		

RICHIESTA DEL 16/11/2021 NUOVA AREA CHIRURGICA - DOCUMENTO DEI PARTICOLARI			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	IMPORTO base d'asta con IVA
SCRIVANIA COMPLETA DI CASSETTIERA CON STRUTTURA IN METALLO E FRONTALI IN	1		
TAVOLO RIUNIONI CIRCOLARE DIAM. 120X74H. SPESSORE PIANO 25 MM CIRCA.	1		
LIBRERIA BASSA CON ANTE E TOP IN NOBILITATO. DIM. 180X47 X 86 H, COMPLETA DI	1		
POLTRONA OPERATIVA, ELEV.GAS, SCHIENALE UP-DOWN CON BRACCIOLI IN PPL IGNIFUGO	7		
DIVANO 2 POSTI CON BRACCIOLI, DIM. 140 X 80. RIVESTIMENTO ECOPELLE IGNIFUGO	1		
SEDIA FISSA 4 GAMBE IN PPL BLU, STRUTTURA CROMATA.	1		
SET BAGNO: SPECCHIO CON CORNICE BIANCA E LUCI, DIM. CM. 55 X 60H - DISTRIBUTORE	1		
ARMADIO IN LAMIERA D'ACCIAIO MISURE : LUNGHEZZA 200 CM - LARGHEZZA 50 CM - ALTEZZA 200 CM.	1		
ARMADIO IN LAMIERA D'ACCIAIO MISURE : LUNGHEZZA 100 CM - LARGHEZZA 50 CM - ALTEZZA 200 CM.	1		
ARMADIO PER FARMACI CON STRUTTURA IN ACCIAIO ED ANTE IN MDF RIVESTITE IN PVC, CERNIERE IN METALLO GIREVOLI A 270°, CONTENITORI STAMPATI IN ABS, SERRATURE E BASAMENTO CON PIEDINI REGOLABILI. MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI IN ACCIAIO VERNICIATO E SERRATURA ANTISCASSO.	2		
ARMADIO STOCCAGGIO PRESID, LUNGHEZZA 45 CM - LARGHEZZA 70 CM - ALTEZZA 210 CM, IN MATERIALE FACILMENTE LAVABILE E SANIFICABILE, CON CHIUSURA E ANTE BATTENTI, ALL'INTERNO N. 6 CESTINI CAPIENTI SCORREVOLI SU BINARIO	2		
SCRIVANIA, COMPLETA DI CASSETTIERA MOBILE, CON STRUTTURA IN METALLO VERNICIATA CON POLVERE EPOSSIDICA. PIANO DI LAVORO DI COLORE BIANCO, LAVABILE E SANIFICABILE, ANTIGRAFFIO E ANTIMACCHIA, DOTATO DI ANGOLI ARROTONDATI E CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI, MISURE CM 150 X 80 X 80.	1		
SCRIVANIA, COMPLETA DI CASSETTIERA MOBILE, CON STRUTTURA IN METALLO VERNICIATA CON POLVERE EPOSSIDICA. PIANO DI LAVORO DI COLORE BIANCO, LAVABILE E SANIFICABILE, ANTIGRAFFIO E ANTIMACCHIA, DOTATO DI ANGOLI ARROTONDATI E CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI, MISURE CM 120 X 80 X 80.	4		
ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI, IN MATERIALE FACILMENTE LAVABILE SANIFICABILE E RESISTENTE, LUNGHEZZA 160 CM - LARGHEZZA 70 CM - ALTEZZA 200 CM, CON MONTANTE CENTRALE ED AI LATI N. 4 SCAFFALATURE PER LATO.	3		
ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI, IN MATERIALE FACILMENTE LAVABILE SANIFICABILE E RESISTENTE, LUNGHEZZA 150 CM - LARGHEZZA 50 CM - ALTEZZA 210 CM, CON MONTANTE CENTRALE ED AI LATI N. 4 SCAFFALATURE PER LATO.	1		
PARETE CUCINA ATTREZZATA, LUNGHEZZA 200 CM - LARGHEZZA 60 CM - ALTEZZA 90 CM, COMPLETA DI MOBILI PENSILI A MURO E CASSETTIERA. IN MATERIALE FACILMENTE LAVABILE E SANIFICABILE, ANTE MOBILI BATTENTI CON 2 PIASTRE AD INDUZIONE E UNA VASCA CON FONTANA.	1		
ARMADIO CON ANTE BATTENTI, CHIUSURA CON CHIAVE, RIPIANI INTERNI, IN MATERIALE FACILMENTE LAVABILE E SANIFICABILE, LUNGHEZZA 150 CM - LARGHEZZA 50 CM - ALTEZZA 200 CM.	1		

RICERCA ELETTORELLA 2013 - ANCHESE - AREA DEL POLO CRISTIANO			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO unitario base d'asta	IMPORTO totale base d'asta
ARMADIO IN LAMIERA DI ACCIAIO BASSO CON DOPPIA ANTA SCORREVOLE, RIPIANO, CHIUSURA CON CHIAVE, - MISURE ALTEZZA 95 CM, LARGHEZZA 120 CM E PROFONDITA' 50 CM CIRCA.	3		
SEDIA ERGONOMICA CON RUOTE GIREVOLE E REGOLABILE CON POGGIATESTA E BRACCIOLI - RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE.	3		
SEDIA CON STRUTTURA IN ACCIAIO IMBOTTITA CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LABILE, CON RUOTE, BRACCIOLI E ALTEZZA REGOLABILE.	10		
APPENDIABITI VERTICALE IN METALLO	3		

RICERCA ELETTORELLA 2013 - DEL REPARTO DI VETTERAZIO - AREA DEL POLO CRISTIANO			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO unitario base d'asta	IMPORTO totale base d'asta
SCRIVANIA CM 155 LU X 80 LA X 72 H - PIANO REALIZZATO IN MELAMINICO CON BORDO IN ABS ARROTONDATO. GAMBE E TRAVERSO REALIZZATI IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOTOSSICHE E TRATTAMENTO ANTICORROSIONE. GAMBE DOTATE DI PIEDINI LIVELLATORI. COMPLETA DI GONNA DI CHIUSURA FRONTALE E DI TAPPO USCITA CAVI IN MATERIALE PLASTICO	1		
CASSETTIERA SU RUOTE - IN BILAMINATO SP. 20 MM, FRONTALI REALIZZATI IN MDF RIVESTITO CON FILM IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE CON BORDI PERIMETRALI ARROTONDATI, MANIGLIA INCASSATA REALIZZATA IN ALLUMINIO ADDITIVATA CON ANTIBATTERICO. DOTATA DI N. 3 CASSETTI SCORREVOLI SU GUIDE METALLICHE. BASAMENTO SU RUOTE GEMELLARI. DIMENSIONI CM 45 LU X 55 LA X 50 H CIRCA.	2		
SEDIA DATTILO CON SCHIENALE ALTO, RIVESTITA IN SIMILPELLE IGNIFUGO CON BRACCIOLI FISSI. SEDUTA CON ELEVAZIONE A GAS, SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE. BASE DOTATA DI N. 5 RUOTE GEMELLARI FRENATE. CLASSE DI OMOLOGAZIONE 1IM.	1		
SEDIA VISITATORE - IMBOTTITA, RIVESTITA IN SIMILPELLE IGNIFUGO IMPILABILE E AGGANCIABILE; TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO. CLASSE DI OMOLOGAZIONE 1IM.	1		
MODULO ARMADIO - IN BILAMINATO SP. 20 MM - ANTE REALIZZATE IN MDF RIVESTITO CON FILM IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE CON BORDI PERIMETRALI ARROTONDATI, MANIGLIA INCASSATA REALIZZATA IN ALLUMINIO ADDITIVATA CON ANTIBATTERICO. COMPLETO DI SERRATURE. BASAMENTO SU TELAIO VERNICIATO DOTATO DI PIEDINI REGOLABILI. COMPOSTO DA: N. 1 BASE CON ANTA CIECA, INTERNAMENTE RIPIANO SPOSTABILE; N. 1 ELEMENTO SUPERIORE CON ANTA A VETRO, INTERNAMENTE RIPIANI SPOSTABILI. DIMENSIONI CM 130 X LU X 45 LA X 210 H CIRCA.	1		
MENSOLE - IN POSTFORMING IDROFUGO CON SPESSORE 30 MM. RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO, CON FINITURA SUPERFICIALE ANTIGRAFFIO, REALIZZATO SENZA GIUNTURE IN SOLUZIONE UNICA. COMPLETA DI TASSELLI A SCOMPARSA. DIMENSIONI MM 1350 X 300P. CIRCA.	4		
MODULO ARMADIO - COSTRUZIONE IN BILAMINATO SP. 20 MM, ANTE E FRONTALI CASSETTI REALIZZATI IN MDF, RIVESTITO CON FILM IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE CON BORDI PERIMETRALI ARROTONDATI, MANIGLIA INCASSATA REALIZZATA IN ALLUMINIO ADDITIVATA CON ANTIBATTERICO. BASAMENTO SU TELAIO VERNICIATO DOTATO DI PIEDINI REGOLABILI. COMPOSTO DA : N. 1 COLONNA CON ANTA IN VETRO, COMPLETA DI SERRATURA. INTERNAMENTE FIANCATE IN MATERIALE PLASTICO PER VASSOI E RIPIANI (NORME ISO 3394). DIMENSIONI CM 55 LU X 45 LA X 200 H CIRCA.	1		

DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO unitario base d'asta	IMPORTO totale base d'asta
DIVANO 3 POSTI (CIRCA 200 CM X 90 CM) CON COPRIDIVANO CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE	2		
POLTRONA (CIRCA 90 X 90 CM) CON COPRIPOLOTRONA CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LEVABILE	2		
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO unitario base d'asta	IMPORTO totale base d'asta
SCRIVANIA DA UFFICIO IN LEGNO CHIARO	2		
CASSETTIERA ABBINATA ALLA SCRIVANIA IN LEGNO CHIARO CON CHIUSURA A CHIAVE	3		
SEDIE ERGONOMICHE RIVESTITE IN ECOPELLE LAVABILE CON BRACCIOLI E RUOTE	3		

DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO unitario (base 0,0000)	IMPORTO totale (base 0,0000)
SCRIVANIA DA UFFICIO IN LEGNO CHIARO CON PORTA PC	9		
SCRIVANIA DIREZIONALE IN LEGNO CHIARO CON PORTA PC	1		
LIBRERIA DIREZIONALE IN LEGNO CHIARO ABBINATA ALLA SCRIVANIA DIREZIONALE	1		
MOBILE LIBRERIA IN LEGNO CHIARO ABBINATO ALLA SCRIVANIA DIREZIONALE	6		
POLTRONCINE ERGONOMICHE RIVESTITE IN ECOPELLE LAVABILE CON BRACCIOLE E RUOTE	10		
SEDIE CON STRUTTURA IN ACCIAIO SENZA BRACCIOLE IMBOTTITE CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE	20		
POLTRONCINE PER SALA D'ATTESA CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE LAVABILE	2		

ALLEGATO A - LOTTO 2

RICHIESTA DEL 17/11/2021 DELLA UOC DI ANESTESIA RIATTIVAZIONE LITRACIA (LOTTO 2) - 22.000 EURO			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO Base d'asta	IMPORTO Totale base d'asta
PREDELLINO 2 GRADINI CON STRUTTURA IN ACCIAIO.	1		
CARRELLO DI EMERGENZA CON SCOCCA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERI, REALIZZATO CON MATERIALI ANTI-CORROSIONE, ANTI-GRAFFIO E ANTIMACCHIA, LAVABILE E SANIFICABILE AD OGNI UTILIZZO. DEVE ESSERE DOTATO DI SUPPORTI PER DEFIBRILLATORE ED ELETTROCARDIOGRAFO, PIASTRA CARDIOMASSAGGIO ESTRAIBILE, ASTA PER FLEBO, SUPPORTO PORTA BOMBOLA, PORTA CATETERI E SONDINI, PORTA RIFIUTI DI CIRCA 14 LT CON APERTURA A GINOCCHIO E CASSETTI A SIGILLO CON CHIUSURA CENTRALIZZATA, KIT DI 50 SIGILLI INCLUSO. LA MANIGLIA DI SPINTA DEVE ESSERE ERGONOMICA ANTI-TRAUMA, RUOTE PIROETTANTI DOTATE DI FRENI FACILI DA TOGLIERE E INSERIRE, DOTATO ALLA BASE DI PARACOLPI PERIMETRALI IN MATERIALE ANTIURTO.	1		
CARRELLO VISITA E TERAPIA CON SCOCCA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERI, LAVABILE E SANIFICABILE, 3 CASSETTI, 1 CASSETTO PER CARTELLE SOSPENSE, ASTA PORTAFLEBO REGOLABILE CON 2 GANCI, CESTINO PORTA RIFIUTI DA 14 LT CIRCA CON APERTURA A GINOCCHIO, 2 BARRE ACCESSORI QUATTRO RUOTE GIREVOLI DI CUI DUE DOTATE DI FRENO DI STAZIONAMENTO. CHIUSURA CENTRALIZZATA DEI CASSETTI A SIGILLO, KIT DI 50 SIGILLI INCLUSO	1		
FRIGORIFERO PER FARMACI CON ALLARME TEMPERATURA E PORTA APERTA, CM 180 X 60	1		
SOLLEVA-PAZIENTI ELETTRICO CON PORTATA 200 KG	1		
DEAMBULATORE REGOLABILE IN ALTEZZA CON RUOTE, DOTATO DI UNA CASSETTINA PORTAOGGETTI DI ALLUMINIO E UN SEIOLE.	1		
BASTONE TREPPEDI CON PIEDINI IN GOMMA ANTISCIVOLO.	1		

RICHIESTA DEL 14/12/2021 DELLA UOC DI ANESTESIA RIATTIVAZIONE LITRACIA (LOTTO 2) - 22.000 EURO			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO Base d'asta	IMPORTO Totale base d'asta
CARRELLO DI EMERGENZA CON SCOCCA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERI, LAVABILE E SANIFICABILE, REALIZZATO CON MATERIALI ANTI-CORROSIONE, ANTI-GRAFFIO E ANTIMACCHIA, LAVABILE E SANIFICABILE AD OGNI UTILIZZO. DEVE ESSERE DOTATO DI SUPPORTI PER DEFIBRILLATORE ED ELETTROCARDIOGRAFO, PIASTRA CARDIOMASSAGGIO ESTRAIBILE, ASTA PER FLEBO, SUPPORTO PORTA BOMBOLA, PORTA CATETERI E SONDINI, PORTA RIFIUTI DI CIRCA 14 LT CON APERTURA A GINOCCHIO E CASSETTI A SIGILLO CON CHIUSURA CENTRALIZZATA, KIT DI 50 SIGILLI INCLUSO. LA MANIGLIA DI SPINTA DEVE ESSERE ERGONOMICA ANTI-TRAUMA, RUOTE PIROETTANTI DOTATE DI FRENI FACILI DA TOGLIERE E INSERIRE, DOTATO ALLA BASE DI PARACOLPI PERIMETRALI IN MATERIALE ANTIURTO.	1		

RICHIESTA DEL 23/02/2022 DELLA UOC DI CARDIOLOGIA/LITRACIA (LOTTO 2) - 22.000 EURO			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO Base d'asta	IMPORTO Totale base d'asta
CARRELLO STAZIONE DI LAVORO. STRUTTURA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERO. 10 CASSETTI, ASTA PORTAFLEBO, 2 SUPPORTI PER CONTENITORI INCLINABILI, MANIGLIA DI SPINTA. CESTINO LATERALE, CESTINO RIFIUTI, DIM. CM 104 ALTEZZA X CM 75,5 PROFONDITA', X CM 104 LARGHEZZA - CIRCA.	1		
SUPPORTI CERIFICATI PER ALLOGGIAMENTO SISTEMI INFUSIONALI, CON BARICENTRO BILANCIATO, L'ASTA DI AGGANCIO DELLE POMPE POSIZIONATA IN MODO DA GARANTIRE IL BILANCIAMENTO DELLA STRUTTURA. 5 RUOTE DOPPIE CON FRENO A PEDALE. 6 GANCI PORTAFLEBO INTEGRATI, OGNI GANCIO DEVE ESSERE IN GRADO DI SOSTENERE 2 KG DI PESO. GANCI TELESOPICI REGOLABILI IN ALTEZZA 170/220 CM.	6		

RICHIESTA DEL 16/11/2021 NUOVA AREA ONCOLOGICA - RICHIESTE PER DOTAZIONE			
DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO Base d'asta	IMPORTO Totale base d'asta
CARRELLO VISITA CON SCOCCA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERI, LAVABILE E SANIFICABILE, DOPPIA COLONNA, 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 CON FRENO DI STAZIONAMENTO, LUNGHEZZA CM 60 - LARGHEZZA CM 60, ALTEZZA CM 100 CIRCA. AL DI SOTTO DEL PIANO DI APPOGGIO: 6 PIANI ESTRAIBILI, SCORREVOLI, A SCOMPARSA. SOPRA IL PIANO D'APPOGGIO PICCOLE CASSETTIERE IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE (ALMENO 3 FILE DA 4 OGNUNA).	2		
CARRELLO PORTA CARTELLE CLINICHE PER GIRO VISITA, CON SCOCCA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERI, LAVABILE E SANIFICABILE. 2 VANI SOVRAPPosti PER CARTELLE/FALDONI CON CHIUSURA E CON SPORTELLA A SCOMPARSA, A RIBALTA, MANIGLIA E CHIAVE - H 375 CM, CON ALMENO 14 DIVISORI, UN CASSETTO PORTA PC ESTRAIBILE, 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 CON FRENO, PARACOLPI ALLA BASE SUI 2 LATI CORTI E CHIUSURA CENTRALIZZATA A CHIAVE.	2		

CARRELLI DA TRASPORTO IN LAMIERA DI ACCIAIO, CON 4 RUOTE PIRETTANTI DI CUI 2 CON FRENO, IN MATERIALE FACILMENTE LAVABILE E SANIFICABILE, LEGGERO E CAPIENTE DA ADIBIRE AL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO IN VASSOI E CESTI FORMATO ISO 3394, MM 600 X 400 H. CHIUSURA A SERRANDA IN ABS, PER PROTEGGERE IL CONTENUTO DEI VASSOI/CESTINI CASSETTI DURANTE IL TRASPORTO. IL PANNELLO DI CHIUSURA A SERRANDA DEVE PERMETTERE L'ESTRAZIONE COMPLETA DEI VASSOI E DEI CESTINI, CHE DEVONO POTER ESSERE INSERITI, A DIVERSE ALTEZZE, SECONDO LE COMBINAZIONI DESIDERATE.	2		
---	---	--	--

DESCRIZIONE	Q.TA	PRODOTTORE	VALORE
BILANCIA PESA PERSONE, MECCANICA CON ALTIMETRO	1		

DESCRIZIONE	Q.TA	PRODOTTORE	VALORE
PREDELLINO DOPPIO GRADINO CON CORRIMANO, STRUTTURA IN ACCIAIO, SUPERFICIE GRADINO IN GOMMA ONDULATA	3		
CARRELLO TERAPIA CON SCOCCA IN ACCIAIO O TECNOPOLIMERI, LAVABILE E SANIFICABILE, 5 CASSETTI,ASTA PORTAFLEBO, CESTINO PORTARIFIUTI E CASSETTI SUPERIORI A 11 SCOMPARTI, 4 RUOTE PIRETTANTI DI CUI 2 CON FRENO DI STAZIONAMENTO, LUNGHEZZA CM 70 - LARGHEZZA CM 70. ALTEZZA CM 100 CIRCA.	2		
BARELLA OSPEDALIERA CON STRUTTURA IN ACCIAIO E TRAVERSA DI RINFORZO, SCHIENALE REGOLABILE, MATERASSO RIVESTITO IN ECOPELLE LAVABILE, IGNIFUGO DI COLORE NERO, DUE RUOTE PIRETTANTI LIBERE E DUE CON FRENO SEPARATO A PEDALE, SPONDE SCORREVOLI A SCOMPARSA IN ACCIAIO, ASTA PORTAFLEBO CON 2 GANCI REGOLABILI IN ALTEZZA. MISURE 203 X 3 X 82 H CIRCA. PORTATA 150KG	3		
ASTA PORTA FLEBO PER IPODERMOCLISI IN ACCIAIO CON 2 GANCI. BASE IN PLASTICA A 5 RAZZE SU RUOTE, REGOLABILE IN ALTEZZA.	6		
TAVOLO SERVITORE A PONTE, STRUTTURA IN ACCIAIO, ANTIVIBRANTE, ALTEZZA VARIABILE, DISPOSITIVO REGGITELI, PARACOLPI LATERALI IN GOMMA ANTITRACCIA, RUOTE ANTISTATICHE DA 10 CM DI DIAMETRO CON FRENI E PARACOLPI. MISURE: L CM 130, P CM 70, H VARIABILE DA 100 A 160 CM. PESO 28 KG CIRCA	3		
TAVOLO MADRE A SBALZO PORTAFERRI, STRUTTURA IN ACCIAIO, RIPIANO CON ANGOLI ARROTONDATI, ANTIVIBRANTE, 4 RUOTE PIRETTANTI, ANTISTATICHE, ANTITRACCIA CON PARACOLPI, DI CUI 1 CON FRENO,CON DIAMETRO DA 80 MM. DIMENSIONI L 120/150 CM, P 65 CM, PROFONDITÀ PIANO DI LAVORO 55 CM, ALTEZZA 120 CM, PORTATA 100 KG, PESO 28 KG	2		
TAVOLO SERVITORE OLEODINAMICO IN ACCIAIO. ALTEZZA REGOLABILE A PEDALE, POMPA IDRAULICA IN ACCIAIO, BASE IN ALLUMINIO A 4 RAZZE. RUOTE GEMELLARI PIRETTANTI E BLOCCABILI. PIANO DI LAVORO LUNGH. CM 75, LARGH. CM. 55. DIMENSIONI: LUNGH. CM 78, LARGH. CM 58, ALTEZZA DA 80 A 120 CM CIRCA.	4		

ALLEGATO A - LOTTO 3

RICHIESTA DEL 24/02/2022 DELLA UOC DI CARDIOLOGIA/UTIC DEL PO TIVOLI

DESCRIZIONE	PEZZI	IMPORTO base d'asta	
LETTO DEGENZA TERAPIA INTENSIVA (6 PZ.) E SEMINTENSIVA (8 PZ). DOPPIE SEMISPONDE ATTIVABILI CON UNA SOLA MANO. COMANDI INTEGRATI NELLA PARETE LATERALE DEL LETTO (SPONDE) E MANIGLIA PER PRESA LATERALE. PRESENZA 5° RUOTA PER FACILITARNE IL TRASPORTO. PULSANTE DI EMERGENZA CHE ALLINEA IL PIANI RETE PER LA POSIZIONE ANTI SHOCK IN TRENDELEMBURG. AVVISATORE ACUSTICO DI ALLARME SE IL PAZIENTE ESCE DAL LETTO SU TRE PUNTI. RUOTE STERZANTI ZONA TESTA. PEDALI CONTROLLO ZONA FRENO E STERZO ZONA PIEDI. SEZIONE TESTA MOBILE.	14		

Quadro Economico		
Acquisto Arredi e Attrezzature varie		
Quadro		
A	Importo totale della fornitura compresi oneri per la sicurezza	
A.1	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 207.000,00
	Totale Quadro A:	€ 207.000,00
	IVA al 22%	€ 45.540,00
	TOTALE GENERALE:	€ 252.540,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (spesa corrente)	
B.1	art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 e smi	€ 3.312,00
B.2	art. 113, comma 4, D.Lgs 50/2016 e smi	€ 828,00
	Totale Quadro B:	€ 4.140,00

ASL ROMA 5

Via Acquaregna, 1/15 – 00019 TIVOLI

PATTO DI INTEGRITA'

Oggetto: Procedura di Gara - R.D.O. MEPA N. _____
per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature sanitarie varie occorrenti alle varie strutture dell'ASL Roma 5.

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei o reti di imprese l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione

trasparente”, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga

garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione provvisoria, costituita come da Capitolato;
- escussione della cauzione definitiva, costituita come da Capitolato
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità.

Luogo e data

Spett.le
ASL Roma 5
Via Acquaregna n. 1/15
00019 TIVOLI

Oggetto: RDO MEPA, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature sanitarie varie occorrenti alle varie strutture dell'ASL Roma 5.

**DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA
resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
_____ e residente a _____ (____) CAP _____ in via
_____ n. _____ in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta
_____ con sede legale a _____
Via _____ CAP _____ C.F. _____
P.I. _____ Tel. n. _____ fax n. _____
_____ PEC _____

In qualità di : *(selezionare con attenzione solo una delle opzioni)*

Impresa singola

Ovvero

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo

Ovvero

Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo

Ovvero

Impresa consorziata/consorziando del Consorzio di cui alla lett.e) dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016

Ovvero

Impresa facente parte di Holding o Gruppo

Ovvero

Impresa facente parte GEIE

Ovvero

Impresa facente parte di una rete di imprese

Ovvero

Altro: _____ (specificare natura giuridica)

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

DICHIARA

- 1) Che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al n. REA _____ in data _____ capitale sociale di € _____ attività d'impresa _____ Tribunale Civile- sez. Fallimentare di _____ Comune di _____ Prov. _____ Via _____ n. _____ CAP _____ Fax _____ Agenzia delle Entrate competente di _____ Comune di _____ Prov _____ Via _____ n. _____ CAP _____ Fax. _____

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la

Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di _____ alla sezione _____

- 2) che il titolare di ditta individuale /soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di rappresentanza/socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno **rivestito e cessato** tali cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono **(1)**

Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica ricoperta

(1) Cancellare le dizioni che non interessano

- 3) che il titolare di ditta individuale /soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di rappresentanza/socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci **attualmente in carica**, è/sono: **(2)**

Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica ricoperta

(2) Cancellare le dizioni che non interessano

- 4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale

--	--	--	--

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale

6) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria _____ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa impresa e la società _____ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:

Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica ricoperta

(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l'impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare/soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di rappresentanza/socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i)

7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

A) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2,3,4,5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo , nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23/01/1973 n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2365 del codice civile;
- III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22/06/2007 n. 109 e s.m.i.;
- VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il D.Lgs. 4/03/2014 n. 24;
- VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero

che (1) _____

è in corso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e precisamente:

(2) _____

e

che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come risulta dalla documentazione allegata;

(1) *indicare nome e cognome del soggetto*

(2) *vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*

- B) di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensi dell'articolo 80 comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
- C) di non aver commesso, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- D) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'articolo 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
 - I. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - II. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - III. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il

- fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- iv. che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
- v. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lettera e) del D.Lgs. 50/2016;
- vi. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
- vii. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- viii. che: *(barrare il quadratino che interessa)*
non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19/03/1990 n. 55

ovvero

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della L. 19/03/1990 n.55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è

- ix. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente; *(barrare il quadratino che interessa)*
(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;

oppure

(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'articolo 17 della Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

Comune di _____ Via _____

n. _____ CAP _____ tel. _____

Fax: _____;

- x. che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 *(barrare il quadratino che interessa)*
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
pur non essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 , primo comma, dalla L. 24.11.1981 n. 689;

XI. (barrare il quadratino che interessa)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- 8) ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
- 9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura o del servizio in oggetto di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- 10) di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro della Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione della gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78);

DICHIARA ALTRESÌ

- 11) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- 12) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- 13) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano , in qualsiasi modo , manifestati nei confronti dell'imprenditore , degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa prendendo atto che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale;

- 14) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
- 15) che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, il/i titolare/i o del/i legale/i rappresentate/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante
- 16) di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.

Data _____

Timbro della ditta

Firma

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Ai fini della validità dell'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 sono indispensabili le dichiarazioni di cui ai punti 2),3),4),5),6)7) e 8)

Scheda verifica idoneità tecnico – professionale Art. 26 D. Lgs. 81/08

Spett.le ASL ROMA 5

Oggetto: Procedura di Gara - R.D.O. MEPA N. _____

per l'affidamento della fornitura di Arredi ed Attrezzature sanitarie vane
occorrenti alle varie strutture dell'ASL Roma 5.

Il sottoscritto _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____

con sede legale in _____ Via _____

dichiara quanto segue:

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'Impresa in appalto.
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto
5. Che ha preso visione che dalla valutazione preliminare del RSPP non risultano rischi da interferenze

Si comunica inoltre



ASL
ROMA 5

Datore di lavoro: Tel. @mail

Responsabile: Tel. @mail

Medico Competente: Tel. @mail

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00247 del 02/07/2019

Proposta n. 11112 del 24/06/2019

Oggetto:

Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

Copia

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

RICCIARDI ALESSANDRO

RICCIARDI ALESSANDRO

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge l'ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto *"Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118 ("Disciplina uniforme")*;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto *"Proroga e rinnovo dell'Accordo Pagamenti"* per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015"*

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la *"Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018"*;

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la *"Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017"*;

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente *"Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*, in particolare quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i crediti commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR c/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

249/2017 nonché della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all'allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto *«adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.»*.

Avverso il presente decreto, ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater ed 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere**, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., **funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali** di cui all'art.

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero,** valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

“Nota provvedimentale” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

“Sistema di Interscambio” (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'Atto di Certificazione.

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“Data di Pagamento”: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari e/o Mandatari all'Incasso”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:

- (A) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza**, fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.)** l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

- (B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento. (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI. ecc.)
- (C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, l'emissione, di:
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *series* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
 - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero riconosciuto nell'anno di riferimento.

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione, in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4, punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata". L'Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l'impugnazione della nota provvedimentale conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d'atto della suddetta nota.

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell'8 giugno 2017, l'Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà patuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all'incasso

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.

6.2 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso delle somme non dovute.

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.

6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire mandato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolte da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATO I

**RDO MePA, - ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.) c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di
Arredi vari e Attrezzature – ASL Roma 5**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

(da allegare all'offerta tecnica)

In data/...../2022 il sottoscritto
nato il a, prov Residente a
....., prov., in via, n.
....., in qualità di della ditta
....., con sede legale in
CF/P. IVA ai fini della partecipazione della gara in oggetto

ATTESTA

- di essersi recato sul posto dove dovrà essere installata l'apparecchiatura oggetto dell'appalto;
- di aver preso direttamente visione e conoscenza di tutte le condizioni indicate nei documenti di gara;
- di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto, sia generali che particolari, ivi compresi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi che potranno incidere sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- di aver preso visione di tutti gli impianti esistenti mediante sopralluogo presso gli ambienti e locali oggetto dell'appalto.

Dalle orealle ore.....unitamente al referente della Stazione Appaltante
Sig.....

Per l'ASL Roma 5

Per la Ditta